

D.g.r. 18 novembre 2024 - n. XII/3407

Approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra Regione Lombardia e Università di Pavia per la rigenerazione urbana del polo di chimica e scienze del farmaco dell'Università nel comune di Pavia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023 in relazione ai seguenti ambiti e obiettivi:

- Pilastro 2 - Lombardia al servizio dei cittadini - Ambito 2.1 - rigenerazione urbana, qualità dell'abitare e accesso ai servizi pubblici - Obiettivo strategico 2.1.4 - Promuovere la rigenerazione urbana e l'housing sociale;
- Pilastro 3 - Lombardia Terra di conoscenza - Ambito 3.3 - Sistema universitario - Obiettivo strategico 3.3.1 - Potenziare il diritto allo studio universitario e 3.4.1 - Programmare e promuovere la ricerca e l'innovazione;
- Pilastro 7 - Lombardia Ente di Governo - Ambito 7.3 Programmazione - Obiettivi strategici 7.3.1 - Promuovere lo sviluppo territoriale, anche tramite gli strumenti della programmazione negoziata e 7.3.2 - Rilanciare il sistema Lombardia con le risorse europee 21-27.

Premesso che:

- con nota prot. n. A1.2021.0629443 del 23 dicembre 2021 il rettore dell'Università di Pavia, integrata con nota prot. n. A1.2024.0623081 del 7 novembre 2024, trasmetteva a Regione Lombardia il progetto di «Intervento di rigenerazione urbana e rinnovamento del patrimonio edilizio dell'Università di Pavia nell'area degli istituti di chimica e fisica»;
- in un'ottica di crescita dell'attrattività delle università lombarde il presidente di Regione Lombardia, con nota prot. n. A1.2022.0052277 del 11 gennaio 2022, ha anticipato la volontà di contribuire al progetto, compatibilmente con le disponibilità economiche disponibili a bilancio;
- l'Università di Pavia ha trasmesso con prot. n. A1.2023.0166751 del 20 marzo 2023 documentazione relativa alla realizzazione del «Nuovo polo per la didattica e la ricerca dei Dipartimenti di chimica e scienze del farmaco». Il progetto è volto a rigenerare il campus universitario urbano, attraverso la costruzione di un edificio innovativo per gli aspetti funzionali, energetici e di sostenibilità ambientale. La costruzione del nuovo edificio dell'ateneo, di circa 21.545 mq, è finanziata dall'università e da un cofinanziamento ministeriale di 32mln di euro sul costo complessivo da quadro economico di 60mln di euro. Per la piena funzionalizzazione del nuovo edificio è necessario garantire adeguati arredi tecnici e attrezzature all'avanguardia sia per la ricerca che per la didattica applicata da svilupparsi nei nuovi laboratori per un valore stimato di 7 milioni di euro, esclusi dal quadro economico. Per completare il processo di rigenerazione urbana è prevista la successiva dismissione e demolizione di alcuni edifici obsoleti attualmente utilizzati dai medesimi dipartimenti nonché la sistemazione a verde permeabile delle ex aree di sedime degli edifici per un valore stimato di 3 milioni di euro;
- le risorse di cui sopra, pari a 10 milioni di euro, sono quindi finalizzate a dare completo compimento al processo di rigenerazione urbana dell'isolato sede dei Dipartimenti di chimica e scienze del farmaco e ad integrare le infrastrutture tecnologiche, di formazione e ricerca del costruendo nuovo edificio futura sede dei Dipartimenti di chimica e scienze del farmaco dell'Università di Pavia;
- le opere previste sopra descritte insistono su aree di proprietà dell'Università di Pavia;

Visti:

- il decreto legislativo n. 88 del 2011 che ha introdotto la disciplina del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) inteso come risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici;
- la delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 recante «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome», secondo cui la dotazione disponibile del FSC 2021-2027 è imputata programmaticamente pro quota alle Regioni e Province autonome in misura pari al 60 per cento della dotazione stessa;
- il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» (di seguito «Decreto-legge Sud»), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 che modifica il comma 178 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020 e che stabilisce le finalità di impiego del Fondo, destinato a iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR, nonché destinate all'attuazione degli accordi per la coesione che costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione del FSC 2021-2027;

Considerato, altresì, che in riferimento al suddetto d.l. n. 124/2023:

- la lettera d) disciplina gli accordi di coesione tra il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di Regione o di Provincia autonoma, sulla base dell'imputazione programmatica di risorse alle amministrazioni regionali;
- la lettera e) stabilisce che con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna Regione o Provincia autonoma;

Visto l'«Accordo per lo sviluppo e la coesione» sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente di Regione Lombardia il 7 dicembre 2023 che include, tra gli altri interventi, il progetto «Rigenerazione urbana del Polo di chimica e scienze del farmaco dell'Università di Pavia», con beneficiario l'Università di Pavia per un importo complessivo di € 10.000.000, di cui € 5.500.000 a valere sulle risorse FSC 2021-2027 e € 4.500.000 a carico di risorse regionali autonome;

Vista la delibera CIPESS n. 23 del 23 aprile 2024 - Regione Lombardia - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. di assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 a Regione Lombardia, tra cui 5,5 milioni di euro per il progetto di cui sopra, registrata alla Corte dei conti con numero 940 del 4 luglio 2024 e pubblicata il 19 luglio 2024 in Gazzetta Ufficiale n. 168;

Ritenuto opportuno stipulare una Convenzione - il cui schema costituisce un allegato parte integrante e sostanziale della presente delibera - per attuare i reciproci impegni tra Regione Lombardia e Università di Pavia in ordine agli interventi per il completamento della rigenerazione urbana e l'integrazione delle infrastrutture tecnologiche, di formazione e ricerca dei nuovi Dipartimenti di Chimica e Scienze del Farmaco;

Visto lo schema di «Convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la rigenerazione urbana del Polo di Chimica e Scienze del Farmaco dell'università nel comune di Pavia» corredato i seguenti allegati:

- allegato A: Tavola di inquadramento
- allegato B: Cronoprogramma procedurale
- allegato C: Piano finanziario di spesa annuale dell'intervento
- allegato D: Quadro economico e fonti di finanziamento
- allegato E: Descrizione degli interventi

parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che nella suddetta convenzione vengono definite le seguenti modalità di erogazione del contributo regionale pari a € 10.000.000 di cui € 5.500.000 a valere sul fondo FSC e € 4.500.000 a valere sul Bilancio regionale, in coerenza con il cronoprogramma della spesa e con il cronoprogramma procedurale, allegati alla convenzione stessa:

- 10% del contributo regionale a titolo di anticipazione alla sottoscrizione della convenzione;

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 20 novembre 2024

- la seconda quota pari al 20% del contributo regionale alla consegna dei lavori/alla stipula del contratto di fornitura degli arredi tecnici e attrezzature di laboratorio, previa rendicontazione delle spese fino a quel momento sostenute;
- la terza quota, pari al 20% del contributo a fronte della rendicontazione di una spesa complessiva sostenuta almeno pari al novanta per cento della somma del contributo regionale già liquidato;
- la quarta quota, pari al 40% del contributo a fronte della rendicontazione di una spesa complessiva sostenuta almeno pari al novanta per cento della somma del contributo regionale già liquidato;
- saldo da richiedere entro centottanta giorni dalla data di ultimazione sia dei lavori con presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione sia dalla chiusura della fornitura con presentazione della verifica di conformità.

Rilevato che, alla luce delle modalità di erogazione di cui sopra, la spesa per la realizzazione dell'intervento di cui all'allegato schema di convenzione, pari a € 10.000.000 a favore dell'Università di Pavia, di cui € 5.500.000 di risorse FSC e € 4.500.000 di risorse bilancio regionale 2024-26 e successivi, troverà copertura finanziaria sul bilancio regionale, con la seguente ripartizione:

- per € 5.500.000 di risorse FSC, sul capitolo in corso di istituzione nella seduta odierna di Giunta, nelle seguenti annualità:
 - annualità 2024 - € 550.000;
 - annualità 2026 - € 2.200.000;
 - annualità 2027 - € 2.200.000;
 - annualità 2028 - € 550.000;
- per € 4.500.000 di risorse bilancio regionale, a valere sul capitolo 8443 del bilancio regionale 2024-26 e successivi nelle seguenti annualità:
 - annualità 2024 - € 450.000;
 - annualità 2026 - € 1.800.000;
 - annualità 2027 - € 1.800.000;
 - annualità 2028 - € 450.000;

Considerato che, vista la Comunicazione UE 2016/C 262/01 paragrafo 2.5 punto 31, lett. a), b) e c), e così come previsto nello schema di convenzione allegato:

- poiché il cofinanziamento, assegnato all'Università di Pavia attiene all'incremento delle infrastrutture dell'Università dotandola di arredi tecnici e attrezzature all'avanguardia per la ricerca da sviluppare nei laboratori volta a perseguire attività di formazione, attività di ricerca e sviluppo finalizzate a incrementare il sapere, tale cofinanziamento non rientra nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato;
- l'eventuale esercizio di attività economiche per soggetti esterni da parte dell'Università di Pavia sarà meramente residuale ed ancillare, e non potrà superare l'utilizzo contemporaneo del 20% dello spazio dei laboratori adibito all'attività istituzionale di didattica e trasferimento della conoscenza, nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi da 19 a 21 della Comunicazione della Commissione europea «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (2014/C 198/01);

Acquisito in data 8 ottobre 2024 il parere favorevole del Comitato aiuti di stato così come aggiornato con la d.g.r. XII/2340 del 20 maggio 2024 che ne ha ridefinito le modalità di funzionamento e la composizione;

Considerato che:

- Università di Pavia è il soggetto beneficiario del contributo regionale ed è responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, ivi incluso il ruolo di soggetto attuatore (stazione appaltante);
- la Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal beneficiario/soggetto attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempimenti o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente relativamente a detto rapporto, sono a totale carico del beneficiario;
- Università di Pavia si impegna a rispettare il «Piano finanziario di spesa annuale dell'intervento» - Allegato C dello schema di convenzione allegato quale parte integrante del presente atto - e che il mancato rispetto del piano finanziario di spesa determina il definanziamento dell'intervento della quota FSC per un importo corrispondente alla differenza tra la quota

annuale di spesa prevista da piano finanziario e la spesa effettivamente sostenuta nell'annualità dal beneficiario;

- in caso di definanziamento della quota FSC dovuta al mancato rispetto del cronoprogramma di spesa, Università di Pavia si impegna a reperire altre fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, per portare a conclusione la realizzazione dell'opera prevista;
- l'Università di Pavia assume espressamente a suo carico il rischio economico conseguente a eventuali imprevisti relativi alla realizzazione dell'intervento;

Stabilita la validità ed efficacia della convenzione allegata alla presente delibera a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa attuazione degli impegni assunti, salvo eventuale risoluzione della stessa, o necessità di proroga motivata per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario da richiedere prima della scadenza, ovvero recesso in caso di impedimento di una delle parti alla realizzazione dell'intervento per eventi sopravvenuti;

Ritenuto per le risorse a bilancio regionale di demandare gli atti contabili attuativi, assegnazione, impegno di spesa e liquidazione, al dirigente competente in materia di programmazione negoziata;

Ritenuto altresì, per le risorse FSC di demandare gli atti contabili attuativi, assegnazione, impegno al dirigente competente in materia di programmazione negoziata e gli atti di liquidazione al dirigente dell'UO Programmazione;

Dato atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione nel BURL - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e sul portale delle Programmazione europea www.ue.regione.lombardia.it;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare ai sensi dell'art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241 lo schema di convenzione (allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto) tra Regione Lombardia e Università di Pavia per la rigenerazione urbana del polo di chimica e scienze del farmaco dell'Università nel comune di Pavia, comprensivo dei seguenti allegati:

- allegato A: Tavola di inquadramento
- allegato B: Cronoprogramma procedurale
- allegato C: Piano finanziario di spesa annuale dell'intervento
- allegato D: Quadro economico e fonti di finanziamento
- allegato E: Descrizione degli interventi

2. di stabilire che le spese di cui alla presente convenzione comportano un impegno di spesa a carico di Regione Lombardia a favore dell'Università di Pavia pari a €10.000.000,00, di cui € 5.500.000 di risorse FSC e € 4.500.000 di risorse del bilancio pluriennale. Tale impegno trova copertura:

- per € 5.500.000 di risorse FSC, sul capitolo in corso di istituzione nella seduta odierna di Giunta nelle seguenti annualità:
 - annualità 2024 - € 550.000;
 - annualità 2026 - € 2.200.000;
 - annualità 2027 - € 2.200.000;
 - annualità 2028 - € 550.000;
- per € 4.500.000 di risorse bilancio regionale, a valere sul capitolo 8443 del bilancio regionale 2024 - 26 e successivi nelle seguenti annualità:
 - annualità 2024 - € 450.000;
 - annualità 2026 - € 1.800.000;
 - annualità 2027 - € 1.800.000;
 - annualità 2028 - € 450.000;

3. di demandare, per le risorse a bilancio regionale, gli atti contabili attuativi, assegnazione, impegno di spesa e liquidazione, al dirigente competente in materia di programmazione negoziata;

4. di demandare, per le risorse FSC, gli atti contabili attuativi, assegnazione, impegno al dirigente competente in materia di programmazione negoziata e gli atti di liquidazione al dirigente dell'UO Programmazione;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e sul portale delle Programmazione europea www.ue.regione.lombardia.it;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL unitamente al solo schema di convenzione.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA
RIGENERAZIONE URBANA DEL POLO DI CHIMICA E SCIENZE DEL FARMACO
DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA NEL COMUNE DI PAVIA**

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, nella persona del Presidente pro tempore Attilio Fontana, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto (nel seguito anche "Regione");

E

Università di Pavia con sede in Corso Strada Nuova, 65, Pavia, codice fiscale n. 80007270186 e partita IVA n. 00462870189, rappresentato dal Rettore, prof. Francesco Svelto;

RICHIAMATO:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con D.c.r. XII/42 del 20/6/2023 in relazione ai seguenti ambiti e obiettivi:
 - Pilastro 2 - Lombardia al servizio dei Cittadini – Ambito 2.1 – rigenerazione urbana, qualità dell'abitare e accesso ai servizi pubblici – Obiettivo strategico 2.1.4 - Promuovere la rigenerazione urbana e l'housing sociale;
 - Pilastro 3 – Lombardia Terra di Conoscenza – Ambito 3.3 – Sistema Universitario – Obiettivo strategico 3.3.1 – Potenziare il diritto allo studio universitario;
 - Pilastro 7 – Lombardia Ente di Governo – Ambito 7.3 Programmazione – Obiettivo strategico 7.3.1 - Promuovere lo sviluppo territoriale, anche tramite gli strumenti della programmazione negoziata e Obiettivo strategico 7.3.2 - Rilanciare il sistema Lombardia con le risorse europee 21-27.
- La LR 34/1978 che all'art.28 sexies comma 3 punto c bis) indica che non si applica la percentuale di limite al finanziamento regionale che è possibile erogare *“ai finanziamenti destinati all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dai fondi europei e nazionali per lo sviluppo della politica di coesione nonché ai finanziamenti, anche con fondi regionali, inquadrati come aiuti di Stato, se la disciplina europea di settore prevede percentuali più elevate di finanziamento pubblico”*.

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n.A1.2021.0629443 del 23.12.2021 il Rettore dell'Università di Pavia trasmetteva a Regione Lombardia il progetto di "Intervento di rigenerazione urbana e rinnovamento del patrimonio edilizio dell'Università di Pavia nell'area degli Istituti di Chimica e Fisica";
- in un'ottica di crescita dell'attrattività delle università lombarde il presidente di Regione Lombardia, con nota prot. n.A1.2022.0052277 del 11.01.2022, ha anticipato la volontà di contribuire al progetto, compatibilmente con le disponibilità economiche disponibili a bilancio;
- l'Università di Pavia ha trasmesso con prot. n.A1.2023.0166751 del 20.03.2023 documentazione relativa alla realizzazione del "Nuovo polo per la didattica e la ricerca dei Dipartimenti di Chimica e Scienze del Farmaco". Il progetto è volto a rigenerare il campus universitario urbano, attraverso la costruzione di un edificio innovativo per gli aspetti funzionali, energetici e di sostenibilità ambientale. La costruzione del nuovo edificio dell'Ateneo, di circa 21.545 mq, è finanziata dall'Università e da un cofinanziamento ministeriale di 32mln di euro sul costo complessivo da quadro economico di 60mln di euro. Per la piena funzionalizzazione del nuovo edificio è necessario garantire adeguati arredi tecnici e attrezzature all'avanguardia sia per la ricerca che per la didattica applicata da svilupparsi nei nuovi laboratori per un valore stimato di 7 milioni di euro, esclusi dal quadro economico. Per completare il processo di rigenerazione urbana è prevista la successiva dismissione e demolizione di alcuni degli edifici obsoleti attualmente utilizzati dai medesimi dipartimenti nonché la sistemazione a verde permeabile delle ex aree di sedime degli edifici per un valore stimato di 3 milioni di euro;
- le risorse di cui sopra, pari a 10 milioni di euro, sono quindi finalizzate a dare completo compimento al processo di rigenerazione urbana dell'isolato sede dei Dipartimenti di Chimica e Scienze del Farmaco e ad integrare le infrastrutture tecnologiche, di formazione e ricerca del costruendo nuovo edificio futura sede dei Dipartimenti di Chimica e Scienze del Farmaco dell'Università di Pavia;

VISTO il decreto legislativo n. 88 del 2011 che ha introdotto la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) intese come risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020);

CONSIDERATA la Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 recante "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome", secondo cui la dotazione disponibile del FSC 2021-2027 è imputata programmaticamente pro quota alle Regioni e Province autonome in misura pari al 60 per cento della dotazione stessa, in particolare per Regione Lombardia è prevista una imputazione programmatica di euro 1.210 milioni;

VISTO il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (di seguito "Decreto-legge Sud"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 che modifica il comma 178 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020 e che stabilisce le finalità di impiego del Fondo, destinato a iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR, nonché destinate all'attuazione degli Accordi per la coesione che costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione del FSC 2021-2027;

CONSIDERATO, altresì, che in riferimento al suddetto DL n. 124/2023:

- la lettera d) disciplina gli Accordi di coesione tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di Regione o di Provincia Autonoma, sulla base dell'imputazione programmatica di risorse alle Amministrazioni regionali;
- la lettera e) stabilisce che con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna Regione o Provincia autonoma;

VISTO l'"Accordo per lo sviluppo e la coesione" sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente di Regione Lombardia il 7 dicembre 2023 che include, tra gli altri interventi, il progetto "Rigenerazione urbana del Polo di chimica e scienze del farmaco dell'Università di Pavia", con Beneficiario l'Università di Pavia, per un importo complessivo di € 10.000.000, di cui € 5.500.000 a valere sulle risorse FSC 2021-2027 e a € 4.500.000 a carico di risorse regionali autonome;

CONSIDERATA la Delibera CIPESS n. 23 del 23.04.2024 - Regione Lombardia-Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. di assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 a Regione Lombardia, tra cui euro 5,5 milioni per il progetto di cui sopra, registrata alla Corte dei Conti con numero 940 del 4 luglio 2024 e pubblicata il 19 luglio 2024 in Gazzetta Ufficiale n. 168;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. ... del ... di approvazione del presente schema di convenzione e dei relativi allegati;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia n. ... del ... di approvazione del presente schema di convenzione e dei relativi allegati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

ART. 1 PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato A – Tavola di inquadramento
- Allegato B – Cronoprogramma procedurale
- Allegato C - Piano finanziario di spesa annuale dell'intervento
- Allegato D – Quadro Economico e Fonti di finanziamento
- Allegato E – Descrizione dell'intervento

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione e Università di Pavia in ordine all'intervento per il completamento della rigenerazione urbana e l'integrazione delle infrastrutture tecnologiche, di formazione e ricerca dei nuovi Dipartimenti di Chimica e Scienze del Farmaco con contributo complessivo di Regione Lombardia di 10 milioni di euro, nell'ambito individuato nell'Allegato A e come meglio descritto all'art. 3.

L'intervento si inserisce nel più ampio progetto di costruzione di un nuovo edificio da destinare alla didattica e ricerca dei Dipartimenti di Chimica e Scienze del Farmaco nell'isolato degli istituti scientifici di Via Taramelli. Una parte degli attuali edifici che ospitano i rispettivi dipartimenti dovranno essere demoliti e le aree saranno riqualificate implementando gli spazi esterni a verde.

ART. 3 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento oggetto della Convenzione si articola in due lotti funzionali:

- la sistemazione a verde permeabile e la riqualificazione delle aree esterne rese libere a seguito della demolizione di alcuni degli edifici obsoleti attualmente utilizzati dai dipartimenti di Chimica e Scienze del Farmaco (Lotto 1);

- l'acquisto di arredi tecnici e attrezzature all'avanguardia per le attività di ricerca e di formazione da sviluppare nei laboratori del nuovo edificio (Lotto 2).

Il progetto nel suo complesso ha come finalità la riorganizzazione degli spazi esterni e l'incremento delle infrastrutture dell'Università di Pavia dotandola di arredi tecnici e attrezzature all'avanguardia per la ricerca e la formazione da sviluppare nei nuovi laboratori.

Le attività si configurano principalmente come attività di formazione, didattica, ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente, finalizzate ad incrementare il sapere e trasferire le conoscenze.

L'Università di Pavia, nell'esercizio delle attività finanziate con il contributo, si propone di incrementare l'istruzione tecnica universitaria finanziata con risorse pubbliche, garantendo che non sarà svolta alcuna attività economica prevalente nell'ambito dell'intervento oggetto della presente Convenzione.

In tale ottica, ai sensi della Disciplina degli Aiuti di Stato - Comunicazione UE 2016/C 262/01 paragrafo 2.5.31, lett. a), b) e c) - il finanziamento pubblico di cui alla presente Convenzione non rientra nell'ambito di applicazione della norma in materia di Aiuti di Stato: l'Università di Pavia non assume la caratteristica di impresa e non esercita attività economica prevalente in quanto aperta a tutti gli utenti secondo principi di non discriminazione.

L'eventuale esercizio di attività economiche per soggetti esterni da parte dell'Università di Pavia sarà meramente residuale ed ancillare, e non potrà superare l'utilizzo contemporaneo del 20% dello spazio dei laboratori adibito all'attività istituzionale di didattica e trasferimento della conoscenza, nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi da 19 a 21 della Comunicazione della Commissione Europea "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2014/C 198/01).

A tal fine l'Università di Pavia si impegna a conservare per 7 anni e a rendere disponibili i dati relativi di cui al paragrafo precedente per i controlli che potranno essere effettuati in merito all'ancillarità economica da Regione Lombardia.

Le opere previste sopra descritte insistono su aree di proprietà dell'Università di Pavia, di cui al catasto terreni, Comune di Pavia foglio 5 mappali 2094 e 4443.

Nell'Allegato E è riportata una descrizione dettagliata dei lotti di intervento.

ART. 4 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

L'Università di Pavia è il soggetto beneficiario (di seguito anche "Beneficiario") del contributo a valere sul FSC 2021-2027 e sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (Stazione appaltante).

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario, in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri

derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La **Regione** si impegna a:

1. finanziare la progettazione e la realizzazione dei lotti d'intervento fino a un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro, inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione, di cui 5,5 milioni di euro a carico del FSC 2021-2027 e 4,5 milioni di euro a carico di proprie risorse autonome.
2. organizzare momenti tecnici di confronto tra le parti sottoscrittrici della presente Convenzione per verificare e condividere lo stato di avanzamento nello sviluppo della progettazione e della realizzazione delle opere, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;

L'**Università di Pavia** si impegna a:

1. realizzare i lotti d'intervento nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
2. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni necessari e propedeutici sia all'attuazione dell'intervento che alle varianti in corso d'opera;
3. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito d'intervento e sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree;
4. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione, anche con l'eventuale coinvolgimento di eventuali ulteriori soggetti interessati;
5. svolgere le attività per l'affidamento dei lavori, della Direzione Lavori, del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e dei servizi di supporto in genere, nonché gli incarichi relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed i collaudi statici e tecnico-amministrativi;
6. curare tutte le attività necessarie ad una completa e puntuale realizzazione dei lavori fino al collaudo tecnico-amministrativo e degli arredi tecnici e attrezzature fino alla verifica di conformità, effettuando anche tutte le prove in corso d'opera sui materiali e sugli impianti per verificare il corretto funzionamento di quanto realizzato;
7. curare la predisposizione delle eventuali varianti progettuali in corso d'opera. Per le varianti che comportano modifiche rilevanti delle opere e/o che attengono alla loro funzionalità o localizzazione, l'Università richiede il preventivo assenso a Regione Lombardia. Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale;
8. eseguire una periodica ricognizione sullo sviluppo della progettualità, allo scopo di fronteggiare e dirimere eventuali criticità che dovessero verificarsi;
9. rispettare, ai sensi dell'art.2 comma 4 del DL n.124 del 9 settembre 2023, le annualità di spesa previste nel piano finanziario e rendicontare sul Sistema Informativo Regionale Bandi e Servizi la spesa complessiva così come riportata all'Allegato C della presente Convenzione. Il mancato rispetto del piano finanziario di spesa, come previsto dal citato articolo, determina il

definanziamento dell'intervento per un importo corrispondente alla differenza tra la quota annuale prevista da piano finanziario e la spesa sostenuta dal Beneficiario e trasmessa a Regione Lombardia tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, qualora questo dovesse comportare un definanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione di Regione Lombardia. In caso di definanziamento della quota FSC dovuta al mancato rispetto del cronoprogramma di spesa, finanziare il progetto con altre fonti di finanziamento diverse da risorse regionali, per un ammontare pari alla quota defanziata;

10. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato B e, ove necessario, come dettagliato all'Art. 9, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
11. utilizzare, per le spese che riguardano i progetti finanziati, un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
12. attenersi al rispetto delle regole per il monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei lotti d'intervento, attraverso l'implementazione del sistema informativo regionale Bandi e Servizi, per garantire la trasmissione dei dati al Sistema di monitoraggio del MEF-IGRUE, secondo le modalità che verranno comunicate successivamente da Regione Lombardia;
13. utilizzare il Sistema Informativo Regionale Bandi e Servizi per tutte le comunicazioni ufficiali con Regione, trasmettendo, sempre tramite il Sistema Informativo Bandi e Servizi e secondo le modalità che verranno comunicate successivamente da Regione Lombardia, tutta la documentazione richiesta relativamente ai lotti di intervento, quale, in particolare:
 - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - la scheda del codice unico di progetto (CUP) dell'intervento oggetto della Convenzione;
 - le schede inerenti i codici identificativi di gara (CIG);
 - il contratto di affidamento dei lavori e della fornitura degli arredi tecnici e attrezzature di laboratorio;
 - i verbali di consegna dei lavori e della fornitura degli arredi tecnici e attrezzature di ricerca;
 - i Quadri Economici aggiornati a seguito degli esiti di gara;
 - la check list sugli appalti riportante la procedura adottata;
 - gli elaborati delle eventuali varianti in corso d'opera e i Quadri Economici assestati;
 - i Quadri Economici finali;
 - il collaudo dei lavori e la verifica di conformità degli arredi tecnici e attrezzature;
 - i documenti di spesa;
 - la relazione tecnica riportante la descrizione dei lotti di intervento realizzati e gli obiettivi raggiunti.

14. assumere espressamente a suo carico il rischio economico conseguente a eventuali imprevisti relativi all'intervento oggetto della presente Convenzione;
15. rispettare l'ancillarità dell'eventuale futura attività economica rispetto all'attività istituzionale come previsto dal precedente art.3, impegnandosi a misurare l'uso dei laboratori e a segnalare a Regione Lombardia i superamenti del limite percentuale del loro utilizzo indicato al precedente art.3;
16. curare e coordinare i contenuti e le modalità di comunicazione esterna - a mezzo stampa e non - e le iniziative seminariali, convegnistiche, espositive e divulgative relativamente agli interventi oggetto della Convenzione esponendo il logo di regione Lombardia quale cofinanziatore;
17. evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, mediante apposizione di una targa permanente che l'intervento è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia e Fondi FSC.

Impegni generali delle Parti:

Regione Lombardia e Beneficiario si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento;
- d) rispettare i termini concordati e indicati nella presente Convenzione e nell'Allegato B.

ART. 5 QUADRO ECONOMICO E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

I Quadri Economici dei due lotti funzionali d'intervento sono riportati nell'Allegato D e ammontano a un importo complessivo di € 10.000.000, di cui € 3.000.000 per le sistemazioni esterne delle aree rese libere a seguito della demolizione degli attuali edifici utilizzati dai Dipartimenti (Lotto 1) e € 7.000.000 relativi ai costi per gli arredi tecnici e le attrezzature di ricerca per i nuovi laboratori (Lotto 2).

Il contributo Regionale è pari a € 10.000.000, di cui € 5.500.000 a valere sul fondo FSC e € 4.500.000 a valere sul Bilancio Regionale. Il contributo ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate.

Ogni lotto richiede una rendicontazione separata ed avrà erogazioni indipendenti. Il contributo Regionale è assegnato all'intervento di cui al CUP F11B21006970005 ; senza modifica del contributo Regionale assegnato, saranno possibili compensazioni tra i Quadri Economici dei singoli Lotti.

Con riferimento a ciascun Lotto, le erogazioni delle quote del contributo Regionale sono di seguito specificate:

		Prima quota 10% alla sottoscrizione	Seconda quota 20% alla consegna dei lavori/stipula del contratto di fornitura	Terza quota 20% alla rendicontazione del 90per cento del contributo già erogato	Quarta quota 40% alla rendicontazione del 90per cento del contributo già erogato	saldo
Lotto 1	RL	135.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	135.000,00
3.000.000,00	FSC	165.000,00	330.000,00	330.000,00	660.000,00	165.000,00
Lotto 2	RL	315.000,00	630.000,00	630.000,00	1.260.000,00	315.000,00
7.000.000,00	FSC	385.000,00	770.000,00	770.000,00	1.540.000,00	385.000,00

Pertanto, la terza e la quarta quota saranno calcolate a fronte di una rendicontazione della spesa complessiva sostenuta e aggiornamento del Quadro Economico che terrà conto dei ribassi d'asta, della revisione prezzi (art. 60 D.lgs 36/2023), delle spese sostenute per eventuali varianti in corso d'opera ed eventuali altre variazioni di spesa.

Le modalità di erogazione per ciascun Lotto funzionale sono le seguenti:

- 10% del contributo Regionale a titolo di anticipazione alla sottoscrizione della Convenzione;
- la seconda quota pari al 20% del contributo Regionale alla consegna dei lavori/ alla stipula del contratto di fornitura degli arredi tecnici e attrezzature di laboratorio, previa rendicontazione delle spese fino a quel momento sostenute;
- la terza quota, pari al 20% del contributo a fronte della rendicontazione di una spesa complessiva sostenuta almeno pari al novanta per cento della somma del contributo Regionale già liquidato; la richiesta dovrà essere accompagnata dal Quadro economico aggiornato ai fini di una eventuale rideterminazione del contributo Regionale;
- la quarta quota, pari al 40% del contributo a fronte della rendicontazione di una spesa complessiva sostenuta almeno pari al novanta per cento della somma del contributo Regionale già liquidato; la richiesta dovrà essere accompagnata dal Quadro economico aggiornato ai fini di una eventuale rideterminazione del contributo Regionale;

- saldo da richiedere entro centottanta giorni dalla data di ultimazione sia dei lavori con presentazione del collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione sia dalla chiusura della fornitura con presentazione della verifica di conformità; la richiesta del saldo dovrà essere accompagnata dal Quadro economico finale del lotto ai fini di una eventuale rideterminazione del contributo Regionale.

Il trasferimento delle risorse finanziarie è strettamente collegato all'attività di rendicontazione delle spese sostenute, mediante il regolare inserimento delle relative informazioni e dei giustificativi di spesa sul Sistema Informativo Regionale Bandi e Servizi e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione.

Per il dettaglio delle modalità di richiesta erogazione, dei controlli documentali e dell'erogazione del contributo Regionale si rimanda alle successive comunicazioni di Regione Lombardia.

Gli eventuali extracosti potranno essere autorizzati, nell'ambito dei Quadri Economici, previa determinazione della relativa copertura finanziaria e, in ogni caso, non potranno alterare in aumento il valore del contributo Regionale assegnato all'intervento.

ART. 6 ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti da ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario solo su espressa indicazione di Regione Lombardia. A seguito del completamento dell'intervento, le relative economie finali tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione e nel Bilancio Regionale.

ART. 7 VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il Beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa ai lotti di intervento;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 8 REFERENTI OPERATIVI

La Regione indicherà i propri Referenti operativi responsabili della gestione e del controllo che, per quanto di competenza, riceveranno dal Beneficiario la

documentazione e le comunicazioni prescritte, seguiranno le fasi operative e amministrative del progetto, effettueranno il monitoraggio del rispetto della tempistica, acquisiranno le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario comunicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

ART. 9 TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Cronoprogramma di attuazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B.

Il Beneficiario si impegna a:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive, anche alla luce degli adempimenti di cui all'art. 3 comma 5 dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione richiamato in premessa.

ART. 10 VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa attuazione degli impegni assunti, salvo eventuale risoluzione della stessa, o necessità di proroga motivata per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario da richiedere prima della scadenza, ovvero recesso in caso di impedimento di una delle parti alla realizzazione dell'intervento per eventi sopravvenuti.

Art. 11 COMUNICAZIONE

I sottoscrittori del presente Atto si impegnano a concordare reciprocamente ogni azione di comunicazione relativa all'intervento.

In relazione alle opere realizzate con il contributo Regionale, l'Università di Pavia si impegna ad apporre il marchio e la targa con il logo di Regione Lombardia rispettivamente sui cartelli di cantiere e negli edifici una volta conclusi.

Regione si impegna a fornire all'Università di Pavia le indicazioni e i format grafici più idonei del proprio logo in relazione alla tipologia di utilizzo.

L'Università di Pavia prima di apporre la targa sull'opera realizzata, si impegna a condividere con Regione tipologia e ubicazione.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Regione e il Beneficiario si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente Convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 13 NORMA DI RINVIO E INTEGRAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 14 TRATTAMENTO DATI

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori rispettino tale obbligo. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (a seguire anche «Regolamento UE»), dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (a seguire anche «Codice Privacy»), nonché dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, come previsto dal Codice Privacy e dal citato Regolamento UE.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

UNIVERSITA' DI PAVIA

Allegato A: TAVOLA DI INQUADRAMENTO

Allegato B: CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Allegato C: PIANO FINANZIARIO DI SPESA ANNUALE DELL'INTERVENTO

Allegato D: QUADRO ECONOMICO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Allegato E: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO